

Allegato "A" all'atto 149492 - 24159

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

ART. 1

E' costituito ai sensi degli artt. 2602 e seguenti e dell'art. 14 della legge 21/12/1999 n. 526 tra i soggetti riconosciuti ed operanti nel sistema di controllo della DOP Formaggio Ragusano e a tal fine individuati dall'ordinamento vigente in allevatori produttori di latte, caseificatori e stagionatori e/o porzionatori un Consorzio volontario denominato:
"Consorzio per la Tutela del Formaggio Ragusano Dop"

ART. 2

II Consorzio ha sede legale in Ragusa viale delle Americhe n.139. Potrà istituire sedi secondarie ed uffici in qualsiasi località del territorio regionale, nazionale ed estero.

ART. 3

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Soci.

ART. 4

II Consorzio non persegue scopi di lucro.

Scopi del Consorzio sono:

- 1) Tutelare la produzione ed il commercio del formaggio "Ragusano Dop" e la sua denominazione in Italia e all'estero, in armonia con le disposizioni legislative con le convenzioni internazionali alle quali l'Italia abbia aderito circa l'uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
- 2) Promuovere il consumo del formaggio "Ragusano Dop" mediante tutte quelle iniziative che saranno ritenute idonee per agevolare la diffusione sia in Italia che all'estero;
- 3) Attuare opportune iniziative tendenti al perfezionamento ed al miglioramento qualitativo del formaggio in termini di sicurezza igienico - sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto dando ai consorziati i necessari indirizzi e l'assistenza di carattere tecnico sulla produzione anche attraverso la promozione di corsi di istruzione professionale e di aggiornamento con tutte le categorie della

filiera;

4) Promuovere tutte le azioni anche giudiziarie, necessarie per impedire e reprimere abusi ed irregolarità sull'uso dei marchi, dei contrassegni consortili e della denominazione;

5) Stipulare convenzioni e contratti, anche interprofessionali, in rappresentanza degli associati per il conseguimento delle finalità consortili;

6) Stipulare convenzioni con istituti universitari ed organismi di ricerca scientifica per il miglioramento della produzione e qualità del "Ragusano Dop";

7) Collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MI.P.A.A.F.), alla vigilanza, alla tutela e salvaguardia della DOP da abusi e atti di concorrenza sleale, uso improprio della denominazione tutelata e comunque vietati dalla legge;

8) Svolgere tutte le attività delegate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o da

altre autorità pubbliche;

9) Svolgere azioni di valorizzazione del prodotto;

10) Svolgere ricerche di mercato;

11) Promuovere e svolgere programmi di indagine, di ricerca scientifica applicata e tecnologica di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel settore lattiero - caseario, di interesse diretto o indiretto, nella produzione del "Ragusano Dop";

12) Organizzare tutti quei servizi che possano essere utili per il conseguimento delle proprie finalità e per agevolare le attività degli associati;

13) Avanzare alle autorità competenti proposte di modifiche e di adeguamento del disciplinare di produzione;

14) Istituire per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, un Comitato di esperti con parere consultivo che fungerà da supporto alle iniziative intraprese;

15) Istituire, infine, regolamenti interni da approvarsi dal MI.P.A.A.F. per disciplinare il buon funzionamento del Consorzio;

16) Richiedere finanziamenti pubblici e privati da destinare al funzionamento, alla promozione, alla valorizzazione del prodotto mediante qualsiasi forma ritenuta utile.

ART .5

II Consorzio, al fine di rendere più efficace la sua azione, potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali operanti nel settore.

TITOLO II

SOCI

ART.6

II Consorzio in conformità di quanto disposto dalla legge, garantisce la possibilità di associazione a tutte le categorie interessate alla filiera di produzione del "Ragusano Dop".

Possono essere soci tutti i soggetti appartenenti alla filiera produttiva, indicati alla lettera a) dell'art. 2 del D.M. 12 Aprile 2000 inseriti nel sistema di controllo dell'Organismo autorizzato per la DOP "Ragusano Dop":

- a) Allevatori produttori di latte;
- b) caseificatori;

e) Stagionatori e/o porzionatori.

ART. 7

La domanda di ammissione a consorziato deve essere presentata, unitamente alla quota di iscrizione, al Consiglio di Amministrazione e deve contenere i dati anagrafici del richiedente, i dati relativi all'azienda ed alla produzione, nonché l'impegno ad osservare lo statuto, il disciplinare di produzione, i regolamenti del Consorzio approvati dal MI.P.A.A.F. e gli obblighi derivanti dalle delibere adottate dagli organi sociali.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento, delibera il Consiglio di Amministrazione.

Il consorziato ammesso sarà iscritto, all'atto della relativa delibera di Consiglio, nel libro generale dei Consorziati.

Contro l'eventuale decisione negativa del Consiglio di Amministrazione l'interessato può ricorrere, entro il termine di 30 (trenta) giorni al Collegio Arbitrale di cui al successivo art.30.

Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica, occorre inoltre allegare alla domanda: copia dell'atto costitutivo e dello statuto, delibera di adesione al Consorzio con l'indicazione della persona che rappresenterà l'Ente in seno al Consorzio, breve relazione sull'attività dell'Ente, elenco dei soci con l'indicazione dei dati conoscitivi relativi a ciascuna azienda. Qualora l'ammissione sia in forma associata è necessaria la specifica delega dei singoli. Non è richiesta la delega nell'ipotesi di cooperative di primo grado.

ART. 8

I consorziati hanno obbligo:

- a) di osservare e fare osservare lo statuto, le delibere regolarmente adottate dagli Organi Sociali e i regolamenti approvati dal MI.P.A.A.F.;
- b) di versare i contributi a norma del presente statuto;

ART. 9

II socio ha diritto di recedere dal Consorzio in qualsiasi momento. L'efficacia del recesso ha effetto dalla fine dell'esercizio in cui è stata

presentata la comunicazione.

ART.10

La qualità di consorziato si perde per recesso, per decadenza e per esclusione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione. L'esclusione può essere comunicata dal Consiglio di Amministrazione a quel consorziato:

- che commetta gravi inadempienze o violazione dello statuto o dei regolamenti e segnatamente quando con la sua condotta nello svolgimento dell'attività produttiva e commerciale o con altri atti rechi pregiudizio, ancorchè richiamato, al prestigio del Consorzio e ne danneggi l'opera nonché rechi nocumento all'immagine e notorietà del prodotto;
- che sia moroso per oltre sei mesi nel pagamento delle quote dei contributi annuali e di tutto quanto, a qualunque titolo, deve al Consorzio.

ART.11

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla fine dell'esercizio sociale in cui è stata presentata. La

decadenza e l'esclusione hanno invece effetto all'atto della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Contro le deliberazioni di decadenza o di esclusione prese dal Consiglio di Amministrazione l'interessato può ricorrere, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, al Collegio Arbitrale, di cui al successivo art.30.

ART.12

La perdita della qualità di consorziato, per qualunque motivo, non comporta alcun diritto alla liquidazione di quote del fondo consortile, tranne che per la quota sociale di cui al punto a) del successivo art. 13 qualora non sia stata intaccata da perdite di esercizio.

TITOLO III

PATRIMONIO CONSORTILE, ESERCIZIO SOCIALE

AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

ART.13

Il patrimonio consortile è illimitato ed è costituito:

a) dal capitale consortile, che è variabile ed è

costituito da un numero illimitato di quote del valore minimo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) per associato sia esso persona fisica o giuridica. Il valore della quota potrà essere variato dall'assemblea dei soci. Le quote non possono essere cedute con effetto verso il Consorzio se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

b) dalla quota annuale di associazione fissata dall'assemblea;

e) dai contributi per l'attività istituzionale, da stabilirsi dall'assemblea e rapportate alle quote di produzione e al peso attribuito a ciascuna categoria;

d) dai versamenti effettuati dai consorziati per contributi volontari di incoraggiamento;

e) dal fondo legale eventualmente costituito ai fini mutualistici e da qualsiasi altro fondo costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri per scopi di iniziative consortili, propaganda, previdenza e mutualità;

f) da beni mobili e immobili di qualsiasi specie che

per requisiti, donazioni e lasciti vengano in proprietà del Consorzio. Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

ART. 14

L'esercizio va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo annuale è costituito del conto perdite e profitti della gestione e della situazione patrimoniale. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede a compilare il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci. Eventuali utili di gestione vengono versati al fondo di riserva legale.

ORGANI SOCIALI

ART.15

Sono organi del Consorzio:

- 1) L'Assemblea generale dei Soci;
- 2) II Consiglio di Amministrazione;
- 3) II Presidente;

4) II Collegio dei Sindaci;

ART. 16

L'Assemblea generale dei Soci, legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta la totalità di soci e le sue delibere, prese in conformità de legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci compresi i non intervenuti o i dissenzienti.

L'assemblea generale dei Soci è ordinaria o straordinaria.

ART. 17

L'assemblea ordinaria:

- a) Approva il bilancio consuntivo;
- b) Elegge i membri del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- c) Nomina il Presidente del Collegio dei Sindaci;
- d) Delibera su tutto quanto attiene alla gestione del consorzio non di competenza di altri organi dello stesso;
- e) Nomina eventuali comitati di esperti;
- f) Delibera sui regolamenti proposti dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre al MI.P.A.A.F.

L'Assemblea deve essere convocata cura del

Presidente almeno una volta all'anno.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne faccia richiesta o il Collegio Sindacale o almeno un quinto dei voti di tutti i soci. Le richieste dovranno essere motivate con l'indicazione degli argomenti da trattare.

ART.18

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto da sottoporre al MI.P.A.A.F., sulla proroga del Consorzio, sulle proposte di modifica del Disciplinare, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi previsti dalla legge.

ART. 19

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Presidente mediante avviso contenente indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'avviso deve essere affisso nelle sede sociale e comunicato ai soci e al Collegio dei Sindaci, a

mezzo lettera almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza e dovrà contenere anche la data della seconda convocazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno di tutti i voti; in seconda convocazione quando è presente un terzo della totalità dei voti.

Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono adottate a maggioranza dei voti rappresentati in assemblea.

Le deliberazioni sulle materie di cui al precedente art.18, sono adottate sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti validi.

ART. 20

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i consorziati iscritti nel libro dei soci da almeno 3 (tre) mesi prima del giorno fissato per l'Assemblea e che siano in regola con il versamento dei contributi sociali.

Il socio che non interviene può delegare altro socio a rappresentarlo in assemblea; un socio non può rappresentare per delega più di due consorziati.

La delega deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea non oltre l'inizio della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dalla quantità di prodotto certificato e ad un numero di voti aggiuntivi calcolati complessivamente in ragione di uno per ogni 10 q.li (o frazione) di prodotto certificato nell'anno precedente. Il numero dei voti aggiuntivi così determinato viene ripartito tra le categorie dei soci nel modo seguente:

- 1) 66% (sessantasei per cento) ai caseificatori;
- 2) 17% (diciassette per cento) agli allevatori produttori di latte;
- 3) 17% (diciassette per cento) agli stagionatori e/o porzionatori.

Sulla base della suindicata ripartizione i voti vengono suddivisi tra i soci delle suddette categorie proporzionalmente alla quantità di prodotto certificato e arrotondati all'unità

superiore.

ART. 21

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio e in sua assenza impedito dal Vice Presidente.

Il Presidente nomina un segretario che può essere scelto anche tra i non soci.

In caso di votazioni l'Assemblea determina il sistema di votazione.

Le delibere dell'Assemblea devono essere redatte in un verbale e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e trascritte nell'apposito libro dei verbali.

Nel caso di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio.

Le votazioni sia in sede ordinaria che in sede straordinaria si fanno normalmente per alzata di mano, sempre che l'Assemblea, a maggioranza, non disponga diversamente.

Per votazione segreta devono farsi le votazioni su argomenti riguardanti le persone ed i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio

Sindacale.

ART. 22

II Consorzio è amministrato dal Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea Generale dei soci ed è composto da un minimo di cinque e da un massimo di quindici Consiglieri.

L'assemblea prima dell'elezione ne determina il numero. La composizione del consiglio deve rispettare i criteri di equilibrata rappresentanza fissati dal D.M. 12/04/2000:

- 1) due terzi ai caseificatori;
- 2) un sesto agli stagionatori e/o porzionatori;
- 3) un sesto agli allevatori produttori di latte;

Nel caso in cui una delle categorie indicate ai punti 2 e 3 del presente articolo non riuscisse ad esprimere la totalità dei componenti attribuitigli i componenti mancanti saranno attribuiti, proporzionalmente alle altre due categorie di soci.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi componenti, il Presidente ed il vice presidente. Il Presidente può invitare a partecipare al Consiglio elementi di particolare competenza in relazione agli

argomenti da trattare i quali non avranno diritto di voto.

ART. 23

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di rinuncia al mandato o decadenza di uno o più amministratori durante il corso del triennio, il consiglio di amministrazione provvede con delibera, approvata dai sindaci, alla sostituzione dei Consiglieri mancanti scegliendoli nell'ordine tra i componenti non eletti nelle liste delle categorie cui facevano parte i consiglieri dimissionari o decaduti. Nel caso di esaurimento delle liste la cooptazione avverrà tra i soci appartenenti alle categorie dei consiglieri da sostituire.

II Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al Presidente da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Sindaci. Le adunanze sono valide in prima convocazione quando intervenga la maggioranza dei consiglieri incaricati. Le delibere sono prese a

maggioranza dei voti. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni segrete la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

ART. 24

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri effettivi del Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro funzioni. Inoltre l'Assemblea generale dei soci delibera l'attribuzione di emolumenti e di medaglie di presenza ai Consiglieri ed ai Sindaci.

ART. 25

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri per il funzionamento del Consorzio stesso. Pertanto spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere il Presidente ed il vice presidente;
- b) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria nei casi previsti;
- c) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- d) deliberare sull'ammissione, il recesso e la

decadenza dei consorziati e sull'eventuale esclusione degli stessi;

e) approvare i programmi di massima per l'attività e le relative previsioni di spesa e compilare il bilancio del Consorzio;

f) assumere e licenziare il personale del Consorzio fissandone le mansioni e la retribuzione;

g) istituire uffici, filiali, agenzie per l'attività consortile;

h) compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali;

i) deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, transigere e compromettere in arbitri, comprare e vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche, fare operazioni con il debito pubblico, con la Cassa Depositi e Prestiti e con ogni altro ufficio sia pubblico che privato;

j) deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata ad altro organo del Consorzio;

k) nominare, qualora lo ritenga opportuno, un Direttore fissandone i compiti, le mansioni e l'eventuale retribuzione;

l) fissare la quota di ammissione dei soci in armonia con gli orientamenti espressi dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio; m) determinare i vari contributi dovuti al Consorzio per le attività istituzionali proporzionalmente al prodotto certificato;

II Consiglio di Amministrazione potrà comunque delegare, in quanto per legge delegabili, parte degli oggetti di cui sopra.

ART. 26

II Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate da uno dei vice presidenti. Il Presidente si può avvalere della collaborazione del Direttore, qualora nominato.

ART. 27

In particolare il Presidente tra l'altro provvede a:

- curare l'attuazione delle delibere degli organi

del Consorzio;

- predisporre programmi di attività, contratti, convenzioni, accordi;

- curare l'attuazione delle attività e delle iniziative programmate compiendo tutti gli atti necessari allo scopo;

- assicurare il funzionamento degli uffici e dei servizi anche, ove necessario, mediante normative riguardanti lo svolgimento delle attività;

- adottare nei confronti del personale provvedimenti per gravi inadempienze ivi compreso il licenziamento;

- nominare consulenti e legali rispettivamente alle attività ed esigenze del Consorzio.

- trattare con poteri di firma con istituti bancari ed organismi per ottenere pre-finanziamenti bancari per le attività dell'ente e degli associati e per contrarre prestiti e mutui nonché accendere conti correnti bancari anche allo scoperto e a tasso ordinario o agevolato;

- effettuare i pagamenti nonché riscuotere somme da chiunque e a qualsiasi titolo erogate rilasciando

liberatorie quietanze;

- ogni incombenza o decisione utile e necessaria al raggiungimento degli scopi sociali.

In caso di urgenza e assoluta necessità il Presidente può agire con i poteri del Consiglio di Amministrazione nelle materie a questo riservate. Le determinazioni così adottate devono essere sottoposte alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile.

ART. 28

II Direttore, qualora nominato, ha la responsabilità:

- dell'organizzazione dell'attività degli uffici e collabora con il Presidente nell'espletamento delle funzioni del consorzio, del personale;

- della preparazione e cura degli atti amministrativi relativi alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 29

II Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori dei conti. Sono eletti dall'Assemblea dei

Generale Soci che ne designa anche il Presidente. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il loro eventuale emolumento è fissato dall'Assemblea Generale dei Soci.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'Amministrazione del Consorzio, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto, delle delibere sociali, accerta la regolare tenuta della contabilità e la veridicità.

ART. 30

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di 3 (tre) membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Ragusa. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90

(novanta) giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E' sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 31

I costi relativi alle attività istituzionali di cui all'art.14, comma 15, della legge 526/1999, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 410 del 12 settembre 2000 sono ripartiti tra:

- a) i soci del consorzio;
- b) i soggetti, anche se non aderenti al consorzio, appartenenti alla categoria dei "caseificatori".

La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non può superare la percentuale di rappresentanza fissata dall'art.3, DM. 61414 del 12 aprile 2000.

Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto dovrà contribuire sulla base della quantità di prodotto controllata e certificata dall'organismo di controllo.

TITOLO IV

LIBRI OBBLIGATORI

ART. 32

Sono libri obbligatori del Consorzio:

- 1) il Libro Generale dei Consorziati;
- 2) il Libro delle adunanze dell'Assemblea generale dei soci;
- 3) il Libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- 4) il Libro delle adunanze del Collegio Sindacale.

ART. 33

In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea straordinaria dei soci nominerà uno o più liquidatori.

I liquidatori dovranno redigere il bilancio generale del Consorzio. Le modalità della liquidazione saranno stabilite dall'Assemblea osservate le disposizioni di legge.

Il patrimonio netto derivante dalla liquidazione sarà devoluto a fini di pubblica utilità o ad altri Enti che, perseguono finalità analoghe.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile e da

altre leggi speciali in materia.

f.to: Occhipinti Giuseppe n.q., Notaio Michele Ottaviano